



CONSULTAZIONI REFERENDARIE

DEL 20 e 21 settembre 2020

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI IN DIPENDENZA VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI O AFFETTI DA INFERMITA' CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

Il decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, modificata con la L. 7 maggio 2009, n. 46, con una disposizione contenuta nell'articolo 1, ha introdotto nel nostro ordinamento, la modalità di voto domiciliare.

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella predetta dimora.

Gli interessati dovranno far pervenire entro il 20° giorno antecedente la data della votazione, e pertanto **entro il 31 AGOSTO 2020**, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:

- una **dichiarazione attestante la volontà** di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo (il modulo può essere ritirato presso l'Ufficio elettorale negli orari di apertura al pubblico o scaricato dal sito internet del Comune);
- **copia della tessera elettorale;**
- un **certificato medico rilasciato dal funzionario medico**, designato dai competenti organi della azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o comunque tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio"; il medesimo certificato potrà attestare altresì l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Il sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli appositi elenchi.

Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è compresa la dimora espressamente indicata dall'elettore, o da apposito "seggio volante" con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.

La normativa sul voto domiciliare si applica alle seguenti consultazioni:

- a) elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (esclusa la circoscrizione Estero, nel cui ambito il voto viene espresso per corrispondenza);
- b) elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
- c) consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale;
- d) elezioni provinciali e comunali, solo nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente del comune o della provincia per cui è elettore.

Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale purché nell'ambito del TERRITORIO NAZIONALE; in ogni caso la dichiarazione deve essere sempre presentata al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti.

PER INFORMAZIONI: ufficio elettorale 011/9954519 oppure 011/9954515
e-mail: elektorale@comune.volpiano.to.it - fax : 011/9954512

Volpiano, 10/08/2020



IL SINDACO

Dott. Emanuele De Zuanne